



# Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

**Modifica del 22 febbraio 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>1</sup> sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

*Art. 32c*            Impianti per gas liquido

<sup>1</sup> Gli impianti e le installazioni per il deposito e l'utilizzazione di gas liquido (impianti per gas liquido) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.

<sup>2</sup> Gli impianti per gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.

<sup>3</sup> Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell'aria deve avvenire senza pericolo.

<sup>4</sup> Gli impianti per gas liquido devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.

<sup>5</sup> Gli impianti per gas liquido possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.

<sup>6</sup> La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquido e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell'articolo 49a dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli

<sup>1</sup> RS 832.30

<sup>2</sup> RS 741.41

stradali e dell'articolo 129 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978<sup>3</sup> sulla navigazione interna. Affida l'elaborazione di queste direttive a una commissione specializzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l'associazione «Circolo di lavoro GPL<sup>4</sup>».

## II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 19 giugno 1995<sup>5</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali**

*Art. 49a* Impianti per gas liquido

<sup>1</sup> Se la presente ordinanza non contiene disposizioni speciali sugli impianti per gas liquido, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall'articolo 32c dell'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>6</sup> sulla prevenzione degli infortuni.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade.

### **2. Ordinanza dell'8 novembre 1978<sup>7</sup> sulla navigazione interna**

*Art. 129<sup>8</sup>* Impianti per gas liquido

<sup>1</sup> Gli impianti e le installazioni per il deposito e l'utilizzazione di gas liquido (impianti per gas liquido) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.

<sup>2</sup> Gli impianti per gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.

<sup>3</sup> Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell'aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo.

<sup>3</sup> RS 747.201.1

<sup>4</sup> Gas di petrolio liquefatto

<sup>5</sup> RS 741.41

<sup>6</sup> RS 832.30

<sup>7</sup> RS 747.201.1

<sup>8</sup> Con la presente modifica, l'articolo 129 nella versione secondo la modifica del 14 ottobre 2005 (RU 2015 4351) decade.

<sup>4</sup> Gli impianti per gas liquido devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.

<sup>5</sup> Gli impianti per gas liquido possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.

<sup>6</sup> L'emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall'articolo 32c capoverso 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>9</sup> sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l'Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.

### III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

22 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>9</sup> RS 832.30

